

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO

SECONDA SEZIONE CIVILE

riunita in camera di consiglio e così composta:

Dott. Rita Majore Presidente
 Dott. Francesca Romano Consigliere
 Dott. Giovanna Mastroianni Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 1163/11 R.G., assunta in decisione all'udienza collegiale del 28/10/2015 e vertente

tra

FROIO GIANFRANCO, PETRUCCI LUCA, DONDERO ORIANA, BAVESTRELLO CRISTIANO, FROIO PASQUALE, rappresentati e difesi dall'avv. Marco Sarteschi giuste procure in calce alla memoria di costituzione del giudizio arbitrale

APPELLANTI

Δ

COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO rappresentato e difeso dall'avv. Franco Pandolfo e dall'avv. Antonio Carmine La Banca giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

APPELLATI

DI LEO GIUSEPPE rappresentato e difeso da se medesimo

APPELLANTE INCIDENTALE ADESIVO

GEAT srl in liquidazione

Tributi Italia spa in amministrazione straordinaria

APPELLATI CONTUMACI

CONCLUSIONI

<u>Per l'appellante:</u> "... accogliere l'appello proposto dichiarando la nullità dell'impugnato lodo per tutti i motivi esposti; nel merito, in riforma dell'impugnato



lodo: in via preliminare: ordinare l'integrazione del contraddittorio a tutti gli amministratori della società GEAT srl in particolare ai sigg.ri Trebisacce Rocco e Giampietro Rocco; sempre in via preliminare: dichiarare la nullità e/o improcedibilità delle domande proposte dal Comune di Roseto Capo Spulico per genericità ed indeterminazione dell'oggetto delle stesse; sempre in via preliminare, in ulteriore subordine, accertare e dichiarare la nullità delle domande proposte dal Comune di Roseto Capo Spulico in quanto aventi ad oggetto questioni esulanti dalla clausola compromissoria sottoscritta tra le parti; nel merito in estremo subordine, accertare e dichiarare che gli odierni appellanti nulla devono sla Comune di Roseto Capo Spulico per le causali dedotte; i ogni caso accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Roseto Capo Spulico ai sensi dell'art. 96 c.p.c. conseguentemente condannarlo alla refusione del danno nella misura che codesta Ecc.ma Corte riterrà in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio";

Per l'appellato Comune di Roseto Capo Spulico: "... dichiarare l'inammissibilità del proposto appello alla sentenza arbitrale di cui trattasi stante l'inesistenza di specifici e sufficienti motivi di censura rispetto alle valutazioni rassegnate nella sentenza stessa; rigettare in ogni caso per assoluta infondatezza l'impugnazione al lodo proposta dagli appellanti, condannare gli stessi alla refusione delle spese del grado."

Per l'appellante incidentale Di Leo Giuseppe: " dichiarare la nullità assoluta dell'impugnato lodo; in subordine ordinare l'integrazione del contraddittorio a tutti gli amministratori della società GEAT srl in particolare ai sigg.ri Trebisacce Rocco e Giampietro Rocco; dichiarare la nullità e/o improcedibilità delle domande proposte dal Comune di Roseto Capo Spulico per genericità ed indeterminatezza dell'oggetto delle stesse; accertare e dichiarare la nullità delle domande proposte dal Comune di Roseto Capo Spulico in quanto aventi ad oggetto questioni esulanti dalla clausola compromissoria; accertare e dichiarare che i convenuti nulla devono al Comune di Roseto Capo Spulico; accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Roseto Capo Spulico ai sensi dell'art. 96 c.p.c. conseguentemente condannarlo alla refusione del danno nella misura che codesta Ecc.ma Corte riterrà in via equitativa. Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Così lo svolgimento del giudizio di primo grado è compendiato nel lodo impugnato:

>> Con ricorso depositato in data 13.4.10 il Comune di Roseto Capo Spulico ... ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 dello statuto della Geat srl in liquidazione, chiedeva al Presidente del Tribunale di Castrovillari la nomina dei componenti del collegio arbitrale cui proporre una domanda di responsabilità e risarcimento dei danni ex artt. 2476 e 2394 c.c. Il Presidente del Tribunale di Castrovillari, con provvedimento del 21.4.10 nominava quali arbitri gli avv.ti Vittorio Cosentino con funzione di Presidente, Domenico Lo Polito e Giuseppe Morero. Con verbale del 21.5.10 si costituiva il collegio arbitrale e tra l'altro: a) rilevava che sino a detta data non era ancora pervenuta una formale domanda da parte del Comune procedente e che, in proposito l'avv. Franco Pandolfo, difensore dello stesso Comune, già con nota del 11.5.10 e nell'interesse del Comune aveva reso noto che "... 1) all'esito della intervenuta nomina provvederò nei prossimi giorni a coltivare, presso il Collegio arbitrale come sopra costituito, il relativo giudizio mediante atto introduttivo che notificherò a tutti i convenuti; 2) sarà mia cura all'esito trasmettere a Lei, in qualità di Presidente l'originale notificato contenente le relative conclusioni onde realizzare in contraddittorio la formale radicazione del procedimento"; b) osservava "... che in mancanza della pur preannunciata domanda di giudizio arbitrale e dei relativi quesiti su cui decidere, lo stesso giudizio non può avere corso.." e quindi, c) sospendeva ".. la trattazione del giudizio in argomento, in attesa del deposito della domanda di giudizio arbitrale". In data 14.9.10 il Comune provvedeva a depositare la domanda arbitrale notificata a Froio Pasquale, Di Leo Giuseppe Nicola, Petrucci Luca, Froio Gianfranco Bayestrello Cristinao Oriana Dondaro Tributi Italia spa, Geat srl in liquidazione e con la quale si chiedeva: a) l'accertamento della "... gravissima responsabilità solidale in cui colpevolmente e dolosamente, sono incorsi gli amministratori tutti della Geat srl (poi in liquidazione), tempo per tempo in carica, per la violazione de doveri sanciti ex lege e statutariamente"; b) l'accertamento ex art. 2476 6° comma c.c. della solidale responsabilità del socio Tributi Italia spa che ha operato intenzionalmente in danno della società dei suoi soci e dei creditori..."; c) la condanna dei convenuti, in via solidale ed indivisibile fra essi al risarcimento nella misura di € 500.000,00 ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia. Nella riunione del 24.9.10 il



collegio arbitrale, dato atto dell'avvenuto deposito della domanda di arbitrato disponeva tra l'altro: a) la revoca della sospensione per come disposta con il precedente provvedimento del 21.5.10; b) l'assegnazione alle parti del termine sino al 29.10.10 per il deposito di memorie illustrative ed ulteriore termine sino al 29.11.10 per il deposito di memorie di replica; c) la fissazione dell'udienza del 21.12.10 per la comparizione delle parti e per l'espletamento del tentativo d conciliazione e per la discussione; d) la trasmissione alle parti a cura della segreteria ed a mezzo lett. Racc.ta a.r. di copia del verbale e di quello precedente del 21.5.10. In data 27.10.10 il Comune depositava propria memoria illustrativa con specificazione dei quesiti sottoposti al collegio. Nella stessa data si costituiva l'avv. Giuseppe Nicola Di Leo chiedendo il rigetto della domanda. Con memoria depositata in data 28.10.10 si costituivano Froio Gianfranco, Petrucci Luca, Dondaro Oriana, Bavestrello Cristiano e Froio Pasquale chiedendo tutti in via preliminare: a) la nullità della domanda per genericità; b) la nullità e/o l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda per il principio del ne bis in idem; la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità della domanda in quanto avente ad oggetto questioni estranee alla clausola compromissoria; d) la nullità e/o inammissibilità e/o improcedibilità della domanda in quanto consistente nella mera riproposizione di altro giudizio pendente innanzi al Tribunale di Castrovillari; e) la necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti di Trebisacce Rocco e Giampietro Rocco; nel merito f) accertarsi e dichiararsi che i convenuti nulla devono al Comune per le causali dedotte; g) accertare e dichiarare la responsabilità del Comune ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; h) in subordine quantificare il dovuto nella misura commisurata agli utili iscritti nei progetti di bilancio o nella diversa misura di risulta; i) ancora in subordine quantificare il dovuto nella misura commisurata alla quota di utili iscritti nei progetti di bilancio spettanti al socio attore o nella diversa misura di risulta. In via istruttoria Nessuna costituzione veniva invece spiegata da Tributi Italia spa e Geat srl in liquidazione. Acquisite memorie di replica, all'udienza del 21.12.10 espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, l'av. Sarteschi per i convenuti Froio Gianfracoo +5 deduceva, tra l'altro che nelle more del giudizio la spa Tributi Italia era stata assoggettata ad amministrazione straordinaria dal Tribunale di Roma e che, pertanto si sarebbe così verificata una ipotesi di sospensione del giudizio arbitrale. Contestata da parte del



Comune detta deduzione avversaria, il collegio, ritenuto che tutte le questioni pregiudiziali prospettate era decidibili unitamente al merito, fissava altra udienza per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 13.1.11 tutte le parti costituite precisavano le conclusioni ed il collegio riservava la decisione, assegnava termine sino al 14.12.11 per il deposito di memorie conclusive e sino al 10.3.11 per il deposito di memorie di replica. Dopo l'acquisizione delle memorie conclusionali di tutte le parti, l'avv. Sarteschi per i convenuti Froio Gianfranco +5 con atto notificato in data 11.2.11 e l'avv. Di Leo quale difensore di se stesso con atto notificato in data 15.2.11, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 821 c.p.c. dichiaravano di voler far valere la sopravvenuta decadenza degli arbitri a causa del decorso del termine indicato dall'art. 820 comma 2° c.p.c. per il deposito del lodo. Il Comune ed i convenuti Froio Gianfranco + 5 provvedevano quindi a depositare memorie di replica".

Con lodo arbitrale in data 11/4-18/4/11 il collegio dichiarava la responsabilità degli amministratori convenuti e costituiti; condannava in solido gli amministratori convenuti a corrispondere al Comune di Roseto Capo Spulico la somma di € 120.000,00 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi legali dalla data di deposito del lodo sino al soddisfo regolando a seguire le spese di lite compensate in ragione di metà e nel residuo poste a carico delle parti soccombenti.

Avverso il lodo arbitrale Froio Gianfranco, Petrucci Luca, Dondero Oriana, Bavastrello Cristiano, Froio Pasquale, con atto di citazione notificato in data 5/10/11, hanno proposto appello per i motivi di seguito esaminati.

Si costituiva in giudizio il Comune di Roseto Capo Spulico resistendo al gravame. Si costituiva a seguire Di Leo Giuseppe associandosi all'atto di appello già spiegato e concludendo come in epigrafe. Con ordinanza in data 28.3. -16.4.12 la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva del lodo impugnato concedendo termine a parte impugnante per la rinnovazione della notifica nei confronti della Geat srl. Con successiva ordinanza in data 6.3.13 la Corte rilevato che il procuratore degli impugnanti non aveva dato prova dell'avvenuta notifica nei confronti della Geat srl rigettava l'implicita richiesta di rimessione in termini, disponendo rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'udienza in data 28/10/15 la causa veniva trattenuta per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE



1. – Con il primo motivo l'appellante lamenta la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 c. I n.6 c.p.c.. Nello specifico, prima della emissione del lodo era stato già comunicato a tutte le parti del giudizio arbitrale, nonché agli arbitri stessi, l'intenzione di far valere la decadenza degli ultimi ai sensi dell'art. 821 c.p.c.. Infatti, atteso che il termine per il deposito del lodo decorreva dalla data dell'ultima accettazione, avvenuta nella specie il 12.5.10 il termine ultimo per il deposito andava a scadere il 7.1.11. cioè 240 giorni dopo l'ultima accettazione. Nel corso del procedimento non vi era stata alcuna proroga esplicita e non si era verificata alcuna delle eventualità previste dall'art. 820 lett. a) e b) o dall'art. 820 comma IV c.p.c.. o ancora dall'art. 819 bis c.p.c.. Con il secondo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità del lodo ai sensi degli artt. 112 e 829 c. I n. 4 e 829 c. I n.9. Il Collegio arbitrale aveva ritenuto che i pregiudizi di cui il Comune aveva chiesto il risarcimento fossero da annoverare nella categoria dei danni non patrimoniali. Ma il Comune non aveva avanzato alcuna domanda in tal senso, avendo sempre fatto riferimento al danno di natura patrimoniale ex artt. 2476 e 2394 c.c.. Nelle stesse conclusioni rassegnate all'udienza del 13.1.11 il Comune infatti aveva testualmente fatto riferimento ad un danno patrimoniale diretto. Era stato dunque violato il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, avendo il collegio deciso su di una questione estranea alle domande delle parti, nonché lo stesso diritto di difesa delle controparti. Con il terzo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità della domanda ex art. 829 c. I n. 4 per estraneità della domanda alla clausola compromissoria. In relazione alla domanda ex art. 2394 c.c. doveva rilevarsene la inammissibilità atteso che la clausola compromissoria prevista dall'art. 24 della convenzione faceva riferimento unicamente alle controversie nascenti tra i soci o tra i soci e la società. Nel caso in esame sebbene il Comune annoverava in se sia la veste di socio della società che quella di creditore, soltanto le domande proposte dalla parte in veste di socio potevano trovare ingresso e, quindi, soltanto i danni che il socio Comune avesse provato di aver subito. Ma il Comune aveva agito solo come creditore affermando che la GEAT non gli aveva versato incassi per un importo pari ad € 500.000,00. Peraltro il Comune anche in tale caso non poteva ai sensi dell'art. 2476 far valere il risarcimento del proprio danno, atteso che la norma gli consentiva di agire nei confronti degli amministratori quale sostituto processuale della società. Con il quarto motivo gli appellanti deducono la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 comma I n.4 per genericità della domanda e delle ragioni poste a fondamento della stessa oltre che il ne bis in idem. Invero, non erano stati indicati



con precisione i comportamenti asseritamente compiuti dagli amministratori e dai quali sarebbe scaturito il danno alla società, ne quali tra gli amministratori ne erano responsabili. Il Comune aveva genericamente imputato agli amministratori la mancata messa in liquidazione della GEAT per impossibilità di funzionamento ed inattività dell'assemblea. Ma su tale oggetto si era già espresso il Giudice ordinario civile affermando con sentenza passata in giudicato la insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2484 c I n.3.. Con il quinto motivo gli appellanti eccepiscono la nullità del lodo ex art. 829 c. I n. 4 per necessaria integrazione del contraddittorio. Infatti il Comune non aveva evocato in giudizio tutti i consiglieri che si erano avvicendati nel consiglio di amministrazione ne i sindaci. Con il sesto motivo gli appellanti richiedono la condanna del Comune ai sensi dell'art. 96 cpc. atteso che lo stesso aveva agito con manifesta malafede o quanto meno colpa grave. Oltre a quanto già evidenziato, non era dato capire le modalità di calcolo del danno richiesto a fronte di incassi lordi di GEAT pari a poco più di € 13.000,00 ed un capitale sociale di € 10.330,00. Una eventuale responsabilità poteva semmai attribuirsi al socio d'opera Tributi Italia spa, scelto dallo stesso Comune. Peraltro gli amministratori di GEAT non avevano alcuna libertà di scelta in ordine alle modalità operative, atteso che il bando prima e lo statuto sociale poi, predisposti dal Comune, predeterminavano i rapporti tra la parte pubblica e quella privata. Era evidente quindi il danno patito da essi appellanti dalla vicenda giudiziaria. Con il settimo motivo gli appellanti eccepiscono la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 c. I n.11 per contraddittorietà. Infatti se al punto 1 del dispositivo si dichiarava la responsabilità degli amministratori come da richiesta di parte attrice e quindi a titolo di danno patrimoniale, al punto n. 2 veniva disposta una condanna al pagamento della somma di € 120.000,00 a titolo di danno non patrimoniale oltre interessi. Nel merito era evidente la infondatezza della domanda attesa l'estraneità degli amministratori all'organizzazione degli assetti societari ed all'obbligo di riversamento al Comune dei tributi riscossi, obbligo che gravava unicamente sul socio d'opera. Parte attrice imputava agli amministratori la responsabilità per aver demandato ad un socio privato tale adempimento, asserendo che l'ente non l'aveva ne accettato ne autorizzato. Ma ciò era smentito dalla documentazione ed in particolare dall'atto costitutivo, dallo statuto e dallo stesso capitolato di gara. Atteso che la GEAT non riscuoteva alcunchè non poteva e non aveva alcun obbligo di riversare al Comune obbligo che, viceversa gravava sul socio privato. Peraltro dalla costituzione di GEAT (operata dal Comune insieme ad alcuni soci privati tra cui la



Publiconsult spa) l'attività di riscossione era stata riservata al socio d'opera la Publiconsult che dopo aver trattenuto quanto alla stessa dovuto girava al Comune il residuo detratta e versata la quota spettante a GEAT. Stando alle percentuali il compenso spettante a GEAT indicava un incasso annuale di circa € 13.440,00; si trattava di dati meramente di massima atteso che Geat non aveva contezza degli incassi effettivamente percepiti dal Comune sui propri conti. I rapporti con l'ente pubblico avevano funzionato sino al 2003 quando a seguito del cambio di giunta la società era stata dichiarata decaduta dal servizio di gestione delle entrate comunali. Geat aveva reagito impugnando al TAR la determina, che era stata sospesa in sede cautelare. A seguire però il ricorso era stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione nell'assunto che si trattasse di rapporti privatistici. Tale sentenza era stata impugnata al Consiglio di Stato che in sede cautelare aveva disposto la sospensione della sentenza con l'automatico ripristino del provvedimento cautelare di sospensione della determina. Nel frattempo il Comune aveva annullato in autotutela la propria deliberazione n. 13 del 28.3.02 e tutti gli atti conseguenti e successivi, così privando la GEAT della titolarità del rapporto. Ne era nato un altro contenzioso che aveva visto in sede cautelare sospendere gli atti di annullamento ma che con sentenza del Consiglio di Stato del 28.11.06 era stato definito sancendo la legittimità degli atti di annullamento emessi dal Comune. Sulla base dei provvedimenti cautelari Geat aveva continuato a gestire l'attività di riscossione nonostante il Comune avesse provveduto parallelamente a gestire le proprie entrate dirottando i pagamenti dei contribuenti sui proprio conti. Tale situazione aveva determinato il fatto che i consiglieri e gli amministratori di Geat non avevano più potuto provvedere alla predisposizione dei bilanci, se non in via presuntiva, così calcolando l'aggio dovuto ed a seguire la quota ad essa dovuta. Il Comune, che si era sempre rifiutato di fornire i dati relativi agli incassi in sede assembleare, aveva eccepito la lacunosità dei bilanci, rifiutandone l'approvazione, su tale fatto poggiando la contestazione ai consiglieri della mancata presentazione dei bilanci. Ouanto poi alla contestazione relativa alla omessa liquidazione della Geat la stessa pur richiesta dal Comune non era stata approvata dalla maggioranza dei soci (privati). La stessa richiesta inoltrata dal Comune al Tribunale di Castrovillari era stata rigettata anche in sede di reclamo dalla Corte di Appello che aveva ritenuto inesistente l'inattività degli organo societari ma esclusivamente un contrasto tra il socio pubblico e quelli privati, facendo riferimento anche ai provvedimenti cautelari del giudice amministrativo. Quando il Consiglio di Stato aveva ritenuto legittima la



revoca della delibera, il 29.9.08 era stata convocata l'assemblea per la messa in liquidazione, che a seguire non era stata deliberata nonostante il voto favorevole dei soci privati per l'astensione tra l'altro del Comune. L'amministratore delegato si era pertanto rivolto al Presidente del Tribunale di Castrovillari perché fosse accertata la causa di scioglimento della società e dichiarata la messa in liquidazione. Nonostante l'opposizione del Comune, nell'assunto che fosse già pendete analoga procedura in sede di reclamo innanzi la Corte di Appello, il Tribunale in data 1.4.09 aveva provveduto alla nomina del liquidatore e da tale data il consiglio di amministrazione non si era più riunito. Ciò rendeva evidente la legittimità dell'operato della Geat. Quanto alla pretesa azionata, doveva rilevarsi che erano state sovrapposte le pretese del Comune in quanto tale, e quelle che lo vedevano invece socio, laddove in forza dell'art. 24 risultava compromettibile soltanto il danno patito in qualità di socio, che non poteva ammontare a quanto spropositatamente richiesto.

2. – Preliminarmente deve essere valutata la omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della Geat srl. Parte appellante non ha infatti documentato di aver provveduto alla rinnovazione della notifica dell'atto di impugnazione nel termine perentorio proposto da questa Corte. A tal fine risulta necessario evidenziare come sebbene il Comune di Roseto Capo Spulico abbia attivato a mezzo del giudizio arbitrale sia l'azione di responsabilità ex art. 2394 c.c. (responsabilità verso i creditori sociali) sia quella ex art. 2476 c.c. (responsabilità degli amministratori e controllo dei soci) stante i testuali riferimenti normativi, nel lodo gli arbitri risultano chiaramente aver accolto solo la seconda. Risulta del tutto indicativo in tal senso il fatto che gli arbitri abbiano ritenuto di risarcire ".. il danno non patrimoniale direttamente causato al comune-socio pubblico dalle grave inadempienze commesse dagli amministratori della Geat (che) risulta incidente a) oltre che sull'immagine dello stesso Comune in quanto percepita in negativo dai cittadini dello stesso Comune, b) anche e soprattutto sulla ridotta capacità del'ente pubblico di perseguire i fini istituzionali in termini di immediata utilizzazione delle risorse riscosse e non versate ed in termini di previsione di destinazione delle risorse concernenti il prossimo futuro". Il riferimento al Comune-socio, infatti esclude che gli arbitri abbiano viceversa preso in considerazione la parallela veste di creditore della stessa parte. Ciò posto deve altresì evidenziarsi come l'art. 2476 c.c. contempli due diverse azioni spettanti al socio, quella prevista al comma III, azionata dal socio come sostituto processuale della società (che infatti per come si



desume dal successivo comma V continua a rimanere titolare del diritto e dell'azione tanto da poterne disporre) e quella invece prevista e fatta salva dal successivo comma VI, in cui il socio agisce nel proprio interesse per il risarcimento di un danno direttamente originato da atti colposi o dolosi degli amministratori. Nel lodo gli arbitri hanno chiaramente riconosciuto il danno direttamente subito dal Comune per effetto di alcuni comportamenti degli amministratori, facendo infatti riferimento al danno non patrimoniale (danno all'immagine ed alla ridotta capacità di perseguire i fini istituzionali) personale dell'ente. In relazione a tale qualificazione della domanda (che non risulta essere stata contestata dal Comune, che non ha inteso impugnare il lodo neanche nella parte in cui invece gli arbitri non aveva accolto la domanda spiegata ai sensi sia dell'art. 2394 e 2476 comma I c.c.) non risulta ravvisabile alcun litisconsorzio necessario degli odierni impugnanti rispetto alla Geat srl, parte per la quale l'appellante non ha provveduto alla pur disposta integrazione del contraddittorio. Per come infatti affermato dalla Suprema sebbene in fattispecie diversa "La Corte responsabilità risarcitoria dell'amministratore di una società di capitali nei confronti dei soci e dei terzi non è in alcun modo dipendente, sul piano logico, da quella, di natura contrattuale, eventualmente fatta valere nei confronti della società, così come questa seconda non presuppone l'accertamento di quella; ne consegue che, promossa una causa in primo grado nei confronti sia dell'amministratore che della società, e deceduto nelle more l'amministratore, la mancata integrazione del contraddittorio, in grado di appello, relativamente ad uno degli eredi di questo, non si traduce in conseguente inammissibilità del gravame proposto contro la società, non configurandosi una situazione di inscindibilità delle cause, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ." (Cass. Civ. sez. I n. 14558/08). Su tali basi, quindi deve ritenersi che pur a fronte della omessa integrazione del contradditorio nei confronti della Geat srl il gravame debba essere considerato del tutto ammissibile nei confronti delle altre parti ed in particolare del Comune.

3. Devono quindi essere a seguire esaminati i motivi di appello afferenti la nullità del lodo, al fine di procedere ad c.d. giudizio rescindente. La censura relativa al primo motivo, afferente al mancato rispetto del termine per il deposito del lodo, risulta fondata. Deve preliminarmente rilevarsi come l'arbitrato societario trovi la sua regolamentazione negli artt. da 34 a 37 del D. Lgsl. N. 5/03. Secondo la dottrina consolidata, per quanto non espressamente derogato dalla normativa speciale, nell'arbitrato societario trovano applicazione le norme previste per l'arbitrato



ordinario. Ebbene, nel decreto legislativo pur a fronte della specialità del procedimento di nomina degli arbitri, non vi è traccia di alcuna deroga quanto al termine per il deposito del lodo (di 240 giorni), ne quanto alla decorrenza del predetto termine (dall'accettazione degli arbitri secondo il disposto di cui all'art. 820 comma II c.p.c.). Nessuna incompatibilità tra le legge speciale e la norma citata risulta d'altronde ravvisabile, considerando il fatto che anche nell'ambito dell'arbitrato "ordinario" la nomina degli arbitri ben può essere nell'autonomia delle parti devoluta ad un terzo o essere forzatamente rimandata alla designazione del Presidente del Tribunale; ed anche in tali casi nessuna deroga risulta prevista al disposto dell'art. 820 c.p.c. quanto alla decorrenza del termine dalla data di accettazione degli arbitri. Ciò posto prendendo come riferimento la data di accettazione degli arbitri (12.5.10) il termine per il deposito del lodo risulta essere stato ampiamente superato alla data del deposito, avvenuta in data 18.4.11, essendo decorsi 341 giorni. Peraltro a diversamente opinare, ad analoga soluzione dovrebbe pervenirsi seguendo quella parte della dottrina che, valorizzando alla data dell'accettazione degli arbitri la mancanza della domanda arbitrale, ritiene di far decorrere il termine di 240 giorni dalla notificazione della domanda (cfr sul punto l'opinione della dottrina Borghesi in Arbitrato pag. 522). Nel caso in esame la notificazione dell'atto introduttivo risulta avvenuta a mezzo posta in data 16/6/10 a fronte di un lodo emesso in data 18/4/11 e risultano quindi decorsi in totale di 306 giorni. Sul punto non possono essere condivise le argomentazioni degli arbitri poste a fondamento del rigetto dell'istanza di decadenza pur ritualmente avanzata dagli appellanti prima dell'emissione del lodo. In primis risulta da contestare l'argomentazione secondo la quale in materia vi era la "mancanza di una specifica normativa cui poter fare riferimento". Invero l'arbitrato endosocietario non sfugge alla applicazione delle ordinarie norme, discostandosi da quelle soltanto nella ridotta misura in cui le stesse risultano espressamente derogate (come ad esempio quanto alla nomina degli arbitri) o comunque non risultano compatibili con la normativa speciale. Depone in tal senso la stessa tecnica di redazione legislativa che, lungi dall'apprestare una disciplina specifica, completa e puntuale quanto all'arbitrato societario (ad esempio quanto all'instaurazione del procedimento) ha all'evidenza inteso fare riferimento e rinvio alla normativa generale. Contrariamente a quanto ritenuto dal collegio arbitrale pertanto la normativa cui fare riferimento quanto al termine per il deposito del lodo risulta quella generale. E proprio sulla base della normativa generale deve ritenersi che nessun rilievo ai fini



di cui ci si occupa possa assumere la sospensione disposta dagli arbitri. Invero la sospensione del procedimento risulta essere stata adottata al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 819 bis c.p.c.; gli arbitri hanno inteso di fatto rimediare, con una impropria sospensione, alla inattività di parte attrice che, dopo aver richiesto al Presidente del Tribunale la nomina degli arbitri, e conseguitane l'accettazione in data 12.5.10, aveva atteso il 16.6.10 per procedere alla notifica alle controparti della domanda arbitrale ed il 14.9.10 per il deposito della stessa al collegio arbitrale. Gli arbitri hanno impropriamente ritenuto di poter fare una applicazione "in analogia" dell'art. 819 bis c.p.c., norma che viceversa, nella misura in cui introduce le ipotesi tassative in cui il procedimento arbitrale può essere sospeso, non è suscettibile di interpretazione analogica. Peraltro le cause di sospensione tipizzate dal legislatore nell'art. 819 bis c.p.c. rispondono all'esigenza di arrestare il procedimento arbitrale nei casi in cui la decisione dipenda in una qualche misura dall'esercizio della giurisdizione da parte di un Giudice (o dalla necessità di garantire il principio del contraddittorio nei casi di morte, estinzione o perdita della capacità della parte atteso il richiamo all'art. 816 sexies c.p.c.). Tale ratio non risulta ravvisabile nella specie atteso che l'impossibilità addotta dagli arbitri, di fatto causata dalla mancanza della domanda arbitrale, risulta essere dipesa unicamente da parte attrice. Non risultano ancora da condividere le argomentazioni del collegio arbitrale quanto ad una "evidente volontà di accettazione della disposta sospensione o comunque acquiescenza alla stessa sospensione". Parte appellante, invero in ottemperanza al disposto dell'art. 821 c.p.c. ha ritualmente proceduto a notificare alle controparti ed agli stessi arbitri un atto di "rilevazione del decorso del termine ai sensi dell'art. 821 c.p.c." l'11.2.11, in data antecedente cioè alla pronuncia del lodo avvenuta in data 18.4.11. Tale atto era sufficiente a rendere noto agli arbitri l'intenzione della parte di far valere l'avvenuta decadenza e così determinare l'estinzione del giudizio. In maniera erronea gli arbitri hanno inteso privare di valenza tale atto, ritenendo che la parte avrebbe avuto l'onere di contestare il decorso del termine quanto meno in sede di precisazione delle conclusioni, rilievo questo che però non trova alcun appiglio nella norma citata. Ne tanto meno può assumersi nella specie l'intervenuta proroga del termine, di cui infatti gli stessi arbitri non fanno alcuna menzione. La fondatezza del primo motivo non rende ultroneo rilevare comunque la fondatezza anche del secondo motivo. La pronuncia degli arbitri, infatti nella misura in cui ha riconosciuto l'esistenza e risarcibilità di un danno non patrimoniale ha travalicato l'ambito e l'oggetto della domanda arbitrale. Sul punto è sufficiente



Sentenza n. 1549/2016 pubbl. il 30/09/2016 RG n. 1163/2011

rilevare come nell'atto introduttivo del giudizio arbitrale parte attrice ha richiesto il risarcimento del danno "pari alla somma di € 500.000,00 ovvero a quella ritenuta di giustizia corrispondete per sorte interessi e rivalutazione agli importi indebitamente non riversati da sei anni al Comune di Roseto capo Spulico". E' evidente, quindi come la parte ha inteso richiedere il risarcimento del danno patrimoniale corrispondete nella misura al denaro non percepito dalla Geat srl e non dunque reclamare il danno non patrimoniale. Anche in sede di formulazione dei quesiti (memoria in data 20/10/10) il Comune ha inteso riferirsi "alla somma che il Comune ... aveva titolo ad incassare per i dovuti riversamenti" ed in sede di conclusioni (deduzioni e conclusioni per l'udienza in data 13.1.11) "... dichiarare che l'attore Comune .. ha subito nella sua qualità di socio, oltre a quanto afferente alla sua posizione di creditore, un danno patrimoniale diretto a seguito dell'intervenuto illecito svuotamento delle casse sociali Geat come conseguenza vuoi della prosecuzione dell'attività vuoi dal mancato recupero, rappresentante una palese vietata distrazione, presso la Tributi Italia spa delle somme tutte spettanti al Comune di Roseto Capo Spulico; condannare conseguentemente, in via solidale i convenuti tutti al risarcimento danni nella misura di € 500.000,00 ovvero in quella diversa ritenuta di giustizia, danni seguiti all'impossibilità per il Comune di svolgere i compiti istituzionali per la mancata percezione delle risorse spettantigli; e ciò per sorte interessi e rivalutazione". Ebbene a fronte del tenore letterale delle richieste è evidente come parte attrice non intendesse in alcuna maniera richiedere il risarcimento del danno non patrimoniale. Contrariamente a quanto ritenuto da parte appellata l'espressione "danni seguiti" all'impossibilità per il Comune di svolgere i compiti istituzionali, proprio perché da leggere di seguito al riferimento testuale al danno patrimoniale, non può che essere interpretata come pregiudizio patrimoniale che l'ente aveva (a seguire) subito come conseguenza delle sue difficoltà ad operare senza quegli incassi. Il collegio arbitrale riconoscendo il risarcimento del danno non patrimoniale, dato sia dal danno all'immagine sia "dalla ridotta capacità dell'ente pubblico di perseguire i fini istituzionali in termini di immediata utilizzazione delle risorse riscosse e non versate ed in termini di previsione di destinazione delle risorse concernenti il prossimo futuro, procedendo a seguire ad una liquidazione equitativa (sganciata da alcuna perdita patrimoniale e del tutto indicativa quindi di un danno non patrimoniale) si è quindi pronunciato al di fuori di quello che era l'oggetto della



Sentenza n. 1549/2016 pubbl. il 30/09/2016 RG n. 1163/2011

domanda e del giudizio arbitrale, incorrendo così nella nullità prevista dall'art. 829 comma I n. 4 c.p.c..

Il lodo impugnato deve pertanto essere dichiarato nullo ai sensi dell'art. 829 comma I n. 4, 6 e 9 c.p.c.. Reputa il Collegio che alla fase rescindente non possa seguire quella rescissoria. Invero in mancanza di alcuna impugnazione incidentale da parte del Comune, che non ha quindi riproposto la domanda di risarcimento del danno patrimoniale (prestando così acquiescenza all'implicito rigetto di tale domanda da parte degli arbitri) nessun'altra pronuncia nel merito può essere resa.

Sussistono giusti motivi legati alla complessità delle questioni trattate ed alla sostanziale soccombenza reciproca per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.

La statuizione in punto di spese porta anche al rigetto della richiesta di condanna del Comune ex art. 96 c.p.c. (cfr Cass. Civ. n. 3876/00) che ad ogni buon fine non risulta essere stata sostenuta da alcuna prova in punto di danno.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente decidendo sull'appello proposto da Froio Gianfranco, Petrucci Luca, Dondero Oriana, Bavestrello Cristiano, Froio Pasquale, nei confronti del Comune di Roseto Capo Spulico, di Di Leo Giuseppe, GEAT srl in liquidazione e Tributi Italia spa in amministrazione straordinaria avverso il lodo arbitrale in data 18/4/11, così provvede:

- Dichiara inammissibile l'appello nei confronti della Geat srl in liquidazione;
- Dichiara la nullità del lodo;
- Dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite

Catanzaro, così deciso nella camera di consiglio del 14 settembre 2016

L'ESTENSORE

Giovanna Mastroianni

IL PRESIDENTE

Rita Majore

